

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 48 del 17/10/2022**

Il Direttore

VISTO il provvedimento redatto dal competente *Ufficio Gare e Appalti* relativo a:

“DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ECONOMICO FINANZIARIA”;

ivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell’ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell’ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l’esecutività;

DETERMINA

DI APPROVARE l’allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;

DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l’apposizione della firma attestante l’approvazione del medesimo;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



Il Direttore

RAVANELLO ALBERTO / INFOCERT SPA

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA ECONOMICO FINANZIARIA

RICORDATO che l'ASP "Magiera Ansaloni" è Soggetto Gestore di:

- Servizio di CRA e CD della struttura di Campagnola Emilia
- Servizio di CRA e CD della struttura di Rio Saliceto
- Servizio di CRA e CD della struttura di San Martino in Rio
- Servizio di CD della struttura di Rolo
- Servizio di Assistenza Domiciliare sul territorio del distretto di Correggio

Sui quali l'Asp ha gli obblighi che discendono dal Codice Civile e contratti di servizio con gli Enti committenti per la gestione dei servizi, nell'adempimento dei quali le attività amministrative e manutentive assumo un ruolo di primaria importanza;

CONSIDERATO che:

1. Negli ultimi anni le Amministrazioni locali si sono interrogate spesso sulla convenienza in termini economici di trasformare la natura giuridica delle Asp da Enti Pubblici di cui al d.lgs 165 art 1 c. 2 come dettato dalla LR 12/2013 in Aziende Speciali di cui all'art. 114 del TUEL ;
2. Che tale intento è stato condiviso anche in sede di Cispel Emilia Romagna ma senza essere mai supportato da studi di fattibilità che concretamente mostrassero un raffronto tra i risultati derivanti dai dati economici accertati con la gestione nell'attuale forma pubblica e con dati economici proiettati in ragione della nuova veste giuridica;

RITENUTO quindi:

- In considerazione della fase storica di straordinaria difficoltà finanziaria in cui versano tutte le Asp regionali (per il caro energia, il rincaro dei prezzi per forniture e servizi, il prossimo rinnovo contrattuale del personale ecc) essere opportuno effettuare una valutazione comparativa tra i due modelli gestionali basata su dati reali e ponderati da uno studio specifico e apposito;
- Utilizzare il risultato di tale studio per dare modo all'Assemblea dei Soci di avere degli elementi di valutazione e decisione concreti in merito;

TENUTO conto che:

3. Tra il personale dell'Asp non vi sono le risorse professionali con competenze sufficienti e adeguate a relazionare in merito;
4. Risulta quindi necessario individuare un professionista esterno, che abbia approfondita conoscenza della realtà dell'Asp scrivente e delle dinamiche economiche che la caratterizzano affinché il risultato dell'analisi sia attendibile e affidabile, a cui affidare il compito di svolgere la consulenza economica finanziaria richiesta.
5. L'Asp è un'Amministrazione Pubblica di cui all art 1 c.2 del d.lgs 165/2001 a totale partecipazione dei Comuni del Distretto di Correggio;
6. Che la consulenza dicché trattasi risulta rientrare nelle fattispecie disciplinate dall'art 7 del d.lgs 165/2001 e non a servizio di appalto disciplinato dall'art 3 c.1 lett ss) del d.lgs 50/2016 anche alla luce di quanto ricordato nella sentenza della corte dei conti 54/2021/SRCPIE/INPR in base alla quale *"ai fini della resa di prestazioni di natura intellettuale, conoscitiva, ricognitoria o speculativa, è oggi imposta in molti settori proprio dall'accresciuta complessità dei saperi scientifici, tecnici, sociali ed umani, senza che ciò possa far venire meno la natura prettamente intellettuale delle operazioni richieste al soggetto, singolo o associato, o anche organizzato in forma societaria tra professionisti, che risulti incaricato di supportare l'azione amministrativa"*.

7. Ai sensi dell'art 7 del d.lgs 165/2001 per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, come tratteggiati dal comma 6 dell'articolo citato, i requisiti sono i seguenti:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione (non è più richiesto il "luogo" proprio per evitare equivoci connessi all'assimilabilità delle collaborazioni coordinate e continuative al rapporto di lavoro subordinato, suscettibile di ingenerare affidamento tutelabile in capo al prestatore);
 - e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;

CONSIDERATO CHE:

- Il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:
 - a) procedura comparativa andata deserta;
 - b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico" (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012/IADC)
- ricorre il caso di cui alla lettera B e C) dovendo restituire ai Soci un parere affidabile e in tempi brevi prima procedere con qualunque decisione che possa coadiuvare gli stessi nella gestione più oculata possibile delle loro risorse economiche anche visto quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- per le necessità sopra descritte di approfondita conoscenza si è valutato di rivolgersi al Rag. Sacchi Paolo, il quale ha in precedenza svolto la funzione di Revisore dei Conti per l'Asp e attualmente svolge il ruolo di "commercialista", e il quale interpellato in merito ha fornito il proprio assenso e formulato un preventivo di spesa acclarato al protocollo 2795 in data 15/10/2022

DATO ATTO CHE:

- a. l'oggetto della prestazione è uno studio e consulenza in merito al raffronto tra risultati economici ottenibili da due forme di gestione di Asp diverse per natura giuridica
- b. la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata
- c. non vi è all'interno dell'Asp personale che potrebbe svolgere tale compito
 - la durata: verrà indicata nell'incarico e dovrà essere entro il 30/11/2022 per poter restituire ai Soci l'esito in tempo utile per gli eventuali confronti in materia con la Regione e valutare eventuali trasformazioni in tempo per il primo bilancio utile;
 - l'oggetto: è la consulenza economico finanziaria su ipotetici risultati economici dovuti ad una trasformazione giuridica dell'Asp

- il compenso: è stato concordato ed espresso nel preventivo prot 2795/2022 in € 2.000,00 oltre a iva di legge;

RICORDATO CHE:

- ai sensi dell'art 1 c. 173 della L 266/2005 "Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro (cifra da intendersi al netto degli oneri di legge cfr sent. 54/2021/SRCPIE/INPR Corte dei Conti Piemonte) devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione
- ai sensi dell'art 23 del **regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'azienda servizi alla persona "magiera ansaloni"** al comma 1 è disposto che: *"Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Azienda può conferire incarichi, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione così come stabilito dalla vigente normativa, sulla base di un apposito disciplinare di incarico, che determini preventivamente la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione"*
- è definibile incarico di Consulenza (CFR sent. 54/2021/SRCPIE/INPR Corte dei Conti Piemonte) , se viene chiesto al professionista di analizzare una serie di questioni e situazioni, al fine della formulazione di pareri, valutazioni o giudizi su quesiti specifici.

CONSIDERATO il presente atto essere un provvedimento di natura tecnica per adempiere al principio di "buona amministrazione" e non essere un atto di indirizzo e pertanto la sua adozione è di competenza del Dirigente che assume anche il ruolo di Responsabile del procedimento;

RICHIAMATO in proposito l'art 17 del D.lgs 50/2016 di esclusione dal novero del Codice appalti di determinati servizi;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. Di AFFIDARE tramite disciplinare specifico di incarico da sottoscrivere tra le parti incarico di consulenza economico finanziaria teso a restituire una parere in ordine a quanto indicato in premessa al Rag. Sacchi Paolo;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
 - non si ritiene possa configurare i presupposti di conflitto di interessi anche solo potenziale di cui all'art 6 del DPR 62/2013
 - è stato redatto e predisposto dal Referente dell'Ufficio di competenza che ne ha curato l'istruttoria e si occuperà di darvi successiva esecuzione per quanto di competenza;
 - non sarà trasmesso alla competente Corte dei Conti Sezione regionale di controllo - Sezione giurisdizionale - Procura regionale - Servizio amministrativo unico regionale per mancanza del requisito del limite economico;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla segreteria dell'ASP per la sua classificazione e pubblicazione a norma del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi demandando altresì all'ufficio competente la successiva pubblicazione sul sito dell'Amministrazione dell'incarico a norma di legge e regolamento.